

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

Ricorso

per il sig. **Salvatore Panetta** (C.F. PNTSVT60M18G288M) nato a Palmi il 18.08.1960 ed ivi residente alla via C. Battisti n. 45, rappresentato e difeso, ai fini della presente procedura, come da delega allegata al presente atto, dall'avv. Alessandro Bonavita, del Foro di Roma, con studio ivi alla via Terenzio n. 7 (C.F. BNVLSN81B18C553W) e dall'avv. Giuseppe Francesco Giofrè del Foro di Palmi (C.F. GFFGPP84L25G288H), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Bonavita.

Il predetto avv. Bonavita dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo pec bonavita.alessandro@pec.it, ovvero, in mancanza, al numero di fax 06 96526071;

- *Ricorrente*

contro il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;

- *Resistente*

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE,

a) Del R.D.D. prot. 395 del 27 marzo 2019 con cui il Ministero dell'Istruzione ha ammesso a sostenere alle prove orali i candidati, di cui in allegato al medesimo atto, del Concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi indetto



con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017 (con cui è stato bandito il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali e, in particolare, l'articolo 8 relativo allo svolgimento della prova scritta);

- b) della graduatoria di merito in allegato al decreto sub a), nella parte in cui non ha disposto l'ammissione del ricorrente;
- c) del verbale n. 3 del 25.01.2019;
- d) del verbale n. 7 del 28.02.2019 della sottocommissione n. 37 esaminatrice del concorso sub a), anche nella parte in cui ha individuato e approvato i criteri di valutazione delle prove scritte ed ha proceduto con la correzione dei compiti;
- e) della scheda di valutazione dove la Commissione esaminatrice ha espresso un giudizio di non idoneità della seconda prova scritta espletata dal ricorrente, disponendo la non ammissione alla successiva fase concorsuale;
- f) Del D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, con cui il Direttore generale per il personale scolastico ha indetto il Concorso sub a);
- g) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

FATTO

Il prof. Salvatore Panetta partecipava al Concorso per esami e titoli per il reclutamento, nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica, di dirigenti scolastici dei ruoli regionali, bandito con Decreto della Direzione Generale per il Personale scolastico del Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR).



Il bando prevedeva che la procedura si articolasse in fasi ben distinte e predeterminate e, più specificatamente, nel seguente modo:

- 1) una prova preselettiva a risposta multipla, unica su tutto il territorio nazionale;
- 2) una prova scritta, per la cui idoneità i candidati avrebbero dovuto conseguire un punteggio di almeno 70/100;
- 3) una successiva prova orale;
- 4) una valutazione, ai sensi di una tabella predeterminata ed allegata al bando, dei titoli professionali e culturali di cui ogni candidato dichiarava, al momento della presentazione della propria domanda di partecipazione, di averne il possesso;
- 5) successiva approvazione con decreto del Dirigente Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente delle graduatorie generali di merito formate secondo l'ordine del voto finale riportato dai candidati, calcolato in centesimi, ed ottenuto dalla sommatoria dei voti delle prova scritta, del voto della prova orale ed, infine, del punteggio attribuito ai titoli sub 4).

Il ricorrente, superando la prova preselettiva, riusciva ad accedere alle successive prove concorsuali senza tuttavia essere ammesso alle prove orali, avendo ricevuto, dalla Commissione esaminatrice, un giudizio di inidoneità della prova scritta, nella specie 34,25/100.

Ciò posto, i provvedimenti di cui in epigrafe sono illegittimi e, in quanto immediatamente lesivi della posizione giuridica del ricorrente, vengono impugnati con il presente ricorso per i motivi di seguito specificati, chiedendo, quindi, a Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo di voler ammettere, seppur con riserva, il prof. Panetta a sostenere le prove orali del concorso cui ha partecipato.

DIRITTO



I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12, D.P.R. 487 DEL 1994.

VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. 241 DEL 1990. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 97 COST.

Si censura anzitutto la legittimità dell'operato della Commissione esaminatrice, la quale ha agito in mancanza di criteri congrui di valutazione, idonei a fungere da parametro, nonché da supporto logico, per una correzione trasparente degli elaborati.

L'art. 12, comma 1, D.P.R. 487 del 1994, dispone che nei procedimenti concorsuali la Commissione esaminatrice stabilisce, alla prima riunione, << ***i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove*** >>.

La scelta dei criteri di valutazione delle prove concorsuali rientra, come noto, nell'ambito della discrezionalità tecnica di cui gode la Commissione esaminatrice, in quanto organo straordinario della Pubblica Amministrazione.

Gli stessi parametri di giudizio, infatti, giustificano il punteggio finale assegnato ai candidati nella procedura concorsuale e, più sono individuati in maniera dettagliata, specifica e chiara, più il giudizio numerico è espressione di una valutazione trasparente, imparziale e proporzionale, indice dunque del principio costituzionale di buona amministrazione, ex art. 97 Cost.

Tale principio cardine del sistema amministrativo consente altresì il sindacato della determinazione amministrativa, al fine di poter esercitare ogni eventuale correlato diritto di difesa, così come costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost., in caso di presunte irregolarità della procedura.

Si aggiunga, inoltre, che come affermato dal Consiglio di Stato << **la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove scritte costituisce lo strumento indispensabile per poter apprezzare poi il giudizio della commissione esaminatrice ed il corretto**



esercizio del suo potere tecnico - discrezionale, sintetizzato dal voto numerico>>

(cfr. *ex multis* Cons. Stato Sez. V, Sent., 25-05-2012, n. 3062).

A tal fine i criteri di massima individuati *ex ante*, non devono risolversi in mere espressioni generiche, solo in astratto idonee a giudicare le capacità di un candidato, bensì in criteri specifici cui correlare la successiva valutazione espressa in punteggi.

Diversamente, qualora i criteri individuati dalla Commissione risultino insufficienti, **il giudizio espresso in numeri dovrà essere corroborato ed integrato da una congrua motivazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/1990, risultando, quindi, la valutazione de qua illegittima, poiché inidonea a ricostruire il percorso logico e tecnico seguito nel giudizio valutativo attribuito al candidato.**

Ed infatti <<*se è vero che detti giudizi non hanno natura provvedimentale, è vero, altresì, che i provvedimenti finali dei procedimenti concorsuali (...), sono motivati con il solo richiamo agli atti del procedimento, sicché escludere l'obbligo di motivazione dai giudizi valutativi equivarrebbe ad espungere la motivazione dall'intero ambito di questi procedimenti* (...)>> (Cons. Stato Sez. VI, 13-02-2004, n. 558; conf. Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 aprile 2003, n. 2331; Cons. Giust. Amm. Sic., Sez. Consult., 3/6/1999, n. 237).

Per quanto concerne la posizione del prof. Panetta, invece, la sottocommissione, alla riunione del 28.02.2019 (cfr. **All. 2**, Verbale n. 7 della sottocommissione n. 37, griglia di valutazione e verbale), si riuniva senza indicare l'atto in base al quale avrebbe individuato i criteri di valutazione della prova scritta del concorso *de quo* e procedeva alla correzione degli elaborati.

A dimostrazione di come la commissione abbia proceduto in difformità rispetto al bando di concorso è sufficiente rilevare che, mentre il bando prevedeva 4 criteri di valutazione, la sottocommissione esaminatrice, in modo del tutto arbitrario e senza alcun atto presupposto, procedeva arbitrariamente a suddividere i criteri previsti espressamente dal bando in



sottocriteri. Tale scelta appare essere del tutto arbitraria oltre a porsi al di fuori del dettato della *lex specialis*.

Si ritiene che i criteri suesposti, in mancanza di riferimenti precisi nel bando, risultino con evidenza oscuri, generici ed indeterminati, non consentendo di tal guisa la trasparenza dell'attività di discrezionalità tecnica compiuta, tale da rendere insufficiente e incongrua la motivazione numerica.

La Commissione infatti si limita ad individuare quali criteri di giudizio concetti indeterminati quali, per esemplificare, la <<la valenza strategica della azioni proposte>>, <<la coerenza delle azioni proposte>> o <<l'articolazione ed efficacia delle azioni proposte>>, criteri in alcun modo previsti dal bando ma elaborati, in modo del tutto autonomo, dalla sottocommissione, senza specificare nel dettaglio i parametri in virtù dei quali poter ritenere idonee le azioni proposte, ovvero gravemente insufficiente, buone oppure ottime.

I Supremi Giudici di Palazzo Spada, con orientamento granitico sul punto, hanno avuto modo di affermare che <<La giurisprudenza in tema di sufficiente motivazione del giudizio espresso con voto numerico nei concorsi per l'ammissione agli impieghi, va interpretata alla luce del principio enunciato dall'art. [12, comma 1, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487](#). (...) Sicché **il voto numerico deve atteggiarsi** - ed è per questa ragione espresso legittimamente - **come puntuale applicazione dei criteri preventivamente enunciati**. Così è stato chiarito che la votazione numerica è **legittima solo se i criteri di massima siano predeterminati rigidamente e non si risolvano in espressioni generiche**. È stato sottolineato che è, in ogni caso, illegittima la votazione numerica nelle prove d'esame di un concorso, senza predisposizione dei criteri di massima>> (cfr. ex multis Cons. Stato Sez. V, 28/06/2004, n. 4782).

La laconicità delle indicazioni fornite dalla sottocommissione, nel caso di specie, potrebbe ritenersi giustificata e compensata da una rigida predeterminazione dei parametri di valutazione indicati nel bando, ma così non è stato.



Tuttavia occorre rilevare che l'atto si limita ad affermare che le prove scritte consentono di accertare la preparazione del candidato sotto il profilo teorico ed operativo, in relazione alla funzione di dirigente scolastico. A tal fine vengono indicate le materie oggetto della prova e altresì il punteggio minimo utile per l'ammissione dei candidati alla successiva fase concorsuale.

Mancano dunque nel bando le coordinate idonee ad indirizzare l'attività della Commissione.

Il Consiglio di Stato, nell'affermare di condividere l'indirizzo maggioritario in giurisprudenza in ordine alla legittimità della motivazione espressa in numeri, ha altresì osservato che *<<la questione relativa alla idoneità della motivazione va risolta, non già in astratto, ma in concreto, con riguardo ad una serie di aspetti, tra cui soprattutto la tipologia dei criteri di massima fissati dalla Commissione, potendosi ritenere sufficiente il punteggio laddove i criteri siano rigidamente predeterminati e insufficiente nel caso in cui si risolvano in espressioni generiche >>* (Cons. Stato Sez. VI, 13.02.2004, n. 558).

Si ritiene dunque che la Commissione sia incorsa in una palese violazione dell'art. 12, comma 1, D.P.R. 487 del 1994, nonché dell'art. 97 Cost, in ordine al rispetto del principio di trasparenza e buona amministrazione, ed infine dell'art. 24 Cost., non consentendo una adeguata tutela delle ragioni del ricorrente.

* * *

II. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO, INSUFFICIENZA, CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. 241 DEL 1990.

Si rileva altresì come l'operato della Commissione esaminatrice risulti viziato da eccesso di potere per difetto della motivazione contenuta nella scheda di valutazione concernente la prova scritta.



La giurisprudenza amministrativa ha in alcune occasioni affermato che l'onere di motivazione delle prove scritte di un concorso pubblico risulta sufficientemente adempiuto con la sola attribuzione di un punteggio numerico, senza la necessità di ulteriori chiarimenti. L'adozione di tale tipo di motivazione risponde al soddisfacimento di esigenze di economicità dell'azione amministrativa consentendo la sufficiente spiegazione delle valutazioni compiute dalle Commissioni esaminatrici.

Il principio di economicità è volto dunque a consentire che l'attività di valutazione nei pubblici concorsi sia il più possibile spedita visto l'elevato numero di candidati che caratterizzano le procedure concorsuali.

Tale interesse deve tuttavia, come precisa la medesima giurisprudenza, essere bilanciato dal diritto dei candidati a poter risalire all'iter logico che ha portato la Commissione ad esprimere il proprio giudizio in relazione ai criteri dalla stessa predeterminati, sì da poter consentire ai partecipanti di conoscere gli errori e/o le inesattezze cui sono incorsi.

In presenza di criteri di massima generici ed indeterminati (come avvenuto purtroppo nel caso di specie) non può dirsi che l'attribuzione del punteggio possa sussumersi in una adeguata motivazione ai dell'art. 3, L. 241 del 1990.

Il Consiglio di Stato ha affermato che << *il voto numerico (...) oltre a rispondere al principio di economicità e proporzionalità dell'azione amministrativa di valutazione, consente la necessaria spiegazione delle valutazioni di merito compiute dalla commissione e il sindacato sul potere amministrativo esercitato, specie quando la commissione ha predisposto i criteri in base ai quali procederà alla valutazione delle prove*>> (Cons. Stato Sez. VI, Sent., 23-05-2012, n. 3017).

Come rilevato nel motivo *sub I* del presente ricorso, la Commissione si è limitata ad individuare come parametri di giudizio concetti generici ed indeterminati (per di più non previsti nel Bando), non accompagnati da una esaustiva spiegazione delle modalità di



valutazione, che non trovano neppure nel bando un idoneo referente logico. Ne deriva conseguentemente la non sufficienza del solo voto numerico, se non corroborato da una rigida predeterminazione dei criteri di indirizzo logico – sistematici alla stregua dei quali valutare le capacità dei candidati a ricoprire il ruolo di dirigente scolastico.

Occorre altresì rilevare che la Commissione, in sede di giudizio della seconda prova scritta, non ha minimamente preso in considerazione i criteri *de quibus* nella valutazione del ricorrente, fornendo, nella scheda, una motivazione inidonea a correlare il punteggio numerico con il contenuto dell'elaborato, oltre che ad esprimere una valutazione che esula totalmente rispetto a quanto richiesto dalla traccia d'esame.

Si rileva, in primo luogo, la mancanza di un benché minimo riferimento ai punti dell'elaborato cui poter correlare il giudizio suesposto e dal quale poter desumere l'asserita inadeguatezza della prova.

In giurisprudenza si è sostenuto, ancora, che <<**al punteggio numerico si accompagnino quanto meno ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire ab externo la motivazione del giudizio valutativo**; tra questi, in specie, in uno alla formulazione dettagliata e puntuale dei criteri di valutazione fissati preliminarmente dalla Commissione, l'apposizione di note a margine dell'elaborato, o, comunque, l'uso di segni grafici che consentano di individuare gli aspetti della prova non valutati positivamente dalla Commissione (...) Ed invero, la mera sottolineatura dei brani censurati o l'indicazione succinta delle parti della prova contenenti lacune, inesattezze o errori non pare rappresentare, infatti, anche nelle procedure caratterizzate dall'elevato numero dei candidati, un comportamento inesigibile dai componenti delle commissioni giudicatrici >> (Cons. Stato, VI Sez. 30 aprile 2003, n. 2331).

Nulla di tutto ciò ha caratterizzato la valutazione dell'elaborato svolto dall'odierno ricorrente.



La motivazione, invero, non risulta neppure apparente, bensì del tutto mancante, posto che dal giudizio sintetico finale viene omessa l'indicazione degli elementi del testo scritto che sono stati oggetto di valutazione per attribuire il punteggio finale, difettando così il riscontro dell'iter logico che ha condotto la commissione all'attribuzione del punteggio.

Per le ragioni esposte appare evidente, dunque, il pregiudizio subito dal ricorrente per effetto dei provvedimenti illegittimamente adottati dall'Amministrazione.

* * *

Ulteriore profilo di illegittimità lo si rileva con riferimento alle griglie di valutazione.

Queste, invero, risultano essere uno strumento docimologico utilizzato dalle sotto-commissioni per rendere la valutazione oggettiva dando quale base un sistema di “Indicatori” e “Descrittori predefiniti”.

Solo nel caso in cui vi sia una legittima adozione della griglia di valutazione può essere evitata l'indicazione della motivazione, perché questa è caratterizzata da un sistema di INDICATORI – DESCRITTORI che hanno il compito di individuare univocamente il valore del punteggio corrispondente. Una griglia ben costruita e strutturata rende la valutazione oggettiva, perfettamente individuabile ed univoca, consentendo al candidato di risalire all'iter logico seguito dalla commissione esaminatrice.

Per griglia di valutazione s'intende, quindi, un insieme di informazioni codificate che descrivono le prestazioni di un candidato in relazione a delle consegne-obiettivi: sono composte da indicatori (parametri ed elementi di valutazione) e da descrittori delle prestazioni che identificano univocamente dei livelli (*id est* giudizi sintetici). Dall'incrocio dell'indicatore con il descrittore del livello scaturisce un risultato in termini numerici (punteggio) che si assegna al candidato. Per descrittore di prestazione si intende la descrizione-misurazione della prestazione data al candidato sollecitato dalla consegna (micro-obiettivo).



Pertanto, ad ogni descrittore deve essere associato un punteggio.

La griglia di valutazione è un sistema bidimensionale indicatore-descrittore che identifica univocamente il punteggio ottenuto. Esempio:

	descrittori				
	livello 1	livello 2	livello 3	livello 4	livello 5
INDICATORE 1	descrittore 1.1	descrittore 1.2	descrittore 1.3	descrittore 1.4	descrittore 1.5
INDICATORE 2	descrittore 2.1	descrittore 2.2	descrittore 2.3	descrittore 2.4	descrittore 2.5

L'adozione della griglia utilizzata dalla commissione evidenzia il malgoverno (che denota la non corretta applicazione degli elementi basilari della docimologia) della commissione prima e della stessa sotto-commissione poi degli elementi basilari della docimologia e, pertanto, la griglia *de qua* non può essere equiparata ad una griglia di valutazione.

La commissione nella griglia ha posto sullo stesso livello indicatori e descrittori; ha arbitrariamente indicato i descrittori come una ulteriore specificazione degli indicatori e non come la descrizione, specificazione della misurazione della prestazione.

Come si evince dalla “*griglia di correzione*” (**All. 2**) ad ogni valore numerico non corrisponde alcun descrittore della prestazione, lasciando così alla libera interpretazione dei commissari della commissione - sottocommissione l'indicazione del punteggio (libertà che si traduce in arbitrarietà se non supportata, come nel caso di specie, da idonea motivazione).

Nella griglia di valutazione, approvata dalla commissione nella seduta del 25 gennaio 2019 (allegato al Verbale n. 3), ad ogni valore di punteggio indicato come scala di riferimento, non corrisponde nessuna descrizione-misurazione della prestazione resa dal candidato sollecitato dalla consegna indicata nella traccia della prova. Pertanto, l'assegnazione di qualsiasi punteggio indicato nella presupposta e non giustificata scala di riferimento della



griglia è da ritenersi attribuito in maniera soggettiva, parziale, personale, arbitraria e ingiustificata.

Non giustificare, neppure in maniera sintetica, attraverso un descrittore equivale a non avere stabilito un criterio di valutazione. Dalla griglia indicata dalla commissione non si evince, per mancanza di descrittori, quale sia la motivazione dell'attribuzione di un punteggio piuttosto che un altro al candidato che, quindi, si vede spogliato del proprio diritto a conoscere le ragioni che hanno indotto la commissione a quella scelta.

La mancanza dei descrittori relativi ad ogni livello di punteggio della scala di riferimento della griglia rende di fatto inesistente o nulla la griglia stessa, con conseguente obbligo di motivare in modo specifico.

Inoltre la griglia di valutazione sarebbe dovuto essere stata approvata anche dalla commissione alla prima riunione, dove si devono stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove (cfr. Art.12 c.1 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487)

La commissione qui ha adottato la griglia al verbale n. 3.

Nel verbale n. 3 si trova evidenza secondo cui la valutazione delle risposte corrette dei quesiti in lingua sarebbe stata fornita dal comitato tecnico scientifico che aveva elaborato la prova. Nel regolamento sul concorso del 2017 è espressamente previsto che il comitato provvede alla stesura delle prove. La valutazione della prova in lingua, anche se a risposta chiusa, invece, doveva essere effettuata dalla commissione, che per legge si dota dei membri aggiunti. Il comitato tecnico scientifico nel momento in cui si tratta di valutazione delle prove non può fornire la soluzione dei quesiti, perché non può sostituire la commissione in un compito suo specifico, non potendo invero coesistere 2 commissioni.

* * *

Ma v'è di più.



Ulteriore profilo di illegittimità lo si rileva con riferimento alle tracce d'esame redatte in palese violazione rispetto alle regole contenute all'interno del bando.

L'art. 8, comma 4, del bando, invero, stabilisce che <<La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3.2. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie>>.

Al contrario di quanto su riportato, due dei quesiti erano dei veri e propri “studi di caso” (*case study*) laddove è doveroso osservare che una siffatta prova era prevista dal concorso per dirigenti scolastici del 2011, per lo svolgimento del quale erano state previste ben 8 ore; per il presente bando, invece, la P.A. procedente aveva previsto l'esclusione dalla prova scritta di “casi” prevedendo in favore dei candidati appena 150 minuti per rispondere a tutti i quesiti (ovvero 21 minuti a quesito). Del tutto evidente che tale scelta trova la propria *ratio* proprio nella circostanza secondo la quale al candidato non veniva richiesta la soluzione di un caso in modo approfondito bensì, risposte corrispondenti ai criteri previsti dal Bando (e arbitrariamente ampliati dalla sottocommissione). A conferma di quanto *testè* riferito è sufficiente evidenziare che a Bolzano il tempo concesso era costituito da 240 minuti e i quesiti non hanno in alcun modo riguardato l'analisi e soluzione di “casi”.

Tali tipi di domande di esame non erano state in alcun modo previste dal bando per la prova scritta ma, invece, risultavano essere previste per la sola prova orale (una volta ammessi).

* * *

III. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Pur considerando assorbenti le superiori argomentazioni pare opportuno rilevare, per completezza espositiva, l'ulteriore violazione, relativa alla disparità di trattamento, nell'espletamento della prova scritta in lingua straniera.



In particolare, a differenza di quanto previsto all'interno del bando (a mente del quale la prova scritta sarebbe dovuta essere uguale per tutti i concorrenti, sì da tutelare la *parcondicio participationis*) le prove di lingua straniera sono risultate essere differenti a seconda della lingua scelta.

Il prof. Panetta, in particolare, a fronte della lingua inglese scelta, si è visto costretto a dover affrontare una prova scritta relativa ad un testo la cui già sola lettura avrebbe comportato un notevole sforzo temporale, a differenza delle altre lingue per le quali il testo da analizzare risultava essere molto più breve e di semplice traduzione.

Dall'analisi delle prove riferibili alle diverse lingue emerge come il grado di difficoltà risulti essere del tutto eterogeneo, con criteri che, a ben vedere, risultano essere assimilabili al profilo linguistico C1, con brani molto lunghi per la lingua inglese.

Si aggiunga che a fronte del testo eccessivamente lungo il sistema informatico non riusciva a gestire in maniera uniforme, frammentando il testo in più schermate, ciò determinando un notevole dispendio di tempo e un elevato grado di distrazione del candidato.

Del tutto evidente, pertanto, la disparità di trattamento operata dalla pubblica amministrazione procedente.

* * *

LA PROVA SCRITTA, ANCORA, NONOSTANTE L'ESPLICITA PREVISIONE DEL BANDO, NON È STATA UNICA A LIVELLO NAZIONALE.

Infatti, in data 18 ottobre 2018 la prova non si svolgeva in Sardegna, contrariamente a quanto avvenuto in ogni altra parte d'Italia, a causa del differimento disposto dall'USR della Sardegna a seguito dell'ordinanza del Sindaco di Cagliari del 17.10.2018 che disponeva la chiusura delle scuole (non già delle altre P.A. in generale) del capoluogo per avverse condizioni meteo.



La prova veniva poi fissata per il giorno 13 dicembre 2018, comportando così un'evidente vantaggio per i candidati sardi che in questi due mesi hanno potuto studiare molto più tempo, soprattutto considerando che i quadri di riferimento predisposti dal Ministero erano identici.

Il bando prevedeva espressamente che ***“La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR”*** (cfr. art. 8 Bando) prevedendo altresì, al successivo comma 12, che nell'ipotesi in cui la prova non si sarebbe potuta svolgere, questa sarebbe dovuta essere rinviata, ***per tutti i concorrenti, non già solo per alcuni con conseguente illegittimo vantaggio in capo a questi ultimi*** (*“qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti”*).

Orbene non v'è chi non veda come il provvedimento di rinvio della data di esame, solo per alcuni candidati (con illegittimo vantaggio in capo agli stessi), non abbia dato luogo ad una evidente disparità di trattamento: basti considerare, oltre al tempo in più avuto a disposizione dai candidati sardi, anche l'enorme vantaggio consistito nel conoscere le domande e gli argomenti di esame che, seppure mutati nella loro prova, comunque dovevano attenersi a quelli della medesima prova sostenuta dagli altri (svantaggiati) concorrenti (se così non fosse vi sarebbe una ulteriore macroscopica disparità di trattamento).

Si rileva, ancora che i candidati che hanno sostenuto la prova successivamente, oltre ad aver conosciuto la pubblicazione dei quadri di riferimento utilizzati, hanno avuto la possibilità, con ben due mesi di tempo ulteriore, di conoscere ed avere a disposizione la bibliografia utilizzata per le prove in lingua straniera, potendo così orientare la loro preparazione.



A dimostrazione di quanto *testé* evidenziato è sufficiente evidenziare le percentuali di superamento delle prove dei candidati isolani rispetto agli altri.

Il rinvio solo per alcuni candidati, a fronte dell'espressa previsione contraria contenuta nella *lex specialis* (secondo cui il concorso, e l'eventuale rinvio, sarebbero dovuti svolgersi in unica data su tutto il territorio nazionale anche in caso di motivi di forza maggiore), deve ritenersi illegittimo e, pertanto, l'intera prova deve essere annullata o, in subordine, i concorrenti devono essere ammessi a sostenere la prova orale.

SULLA SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO – RICHIESTA DI SOSPENSIONE *INAUDITA ALTERA PARTE*

Il *fumus boni iuris* risulta da quanto fino ad ora esposto con i motivi di ricorso e, per tutto quanto sopra precede, si richiede l'ammissione, **anche con riserva**, del prof. Salvatore Panetta, come sopra generalizzato e difeso, **a sostenere le prove orali del concorso per Dirigenti scolastici.**

Per quanto riguarda, invece, il *periculum in mora*, questo sussiste in ragione dell'imminente conclusione delle prove orali, ai sensi del calendario pubblicato dalla P.A. precedente.

La sospensione degli atti impugnati sarà sufficiente a garantire, dunque, all'odierno ricorrente, di essere ammesso con riserva a partecipare alle prove orali, in modo che non venga irrimediabilmente pregiudicato il suo diritto a poter concorrere, con gli altri partecipanti, a parità di condizioni, al superamento di tale fase concorsuale propedeutica al periodo di formazione e tirocinio obbligatorio.

Si chiede che l'amministrazione, qualora non fosse possibile far sostenere al ricorrente la prova orale nei giorni prefissati, indichi una seduta straordinaria per consentirne l'espletamento.



Tanto esposto in fatto e considerato in diritto, il sig. Salvatore Panetta, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato, chiede che

P.Q.M.

Voglia codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma, in accoglimento del sopra esteso ricorso

IN VIA PRELIMINARE

DISPORRE CON DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE O IN SUBORDINE CON ORDINANZA PREVIA COMPARIZIONE DELLE PARTI LA SOSPENSIONE DEGLI ATTI IMPUGNATI OVVERO L'AMMISSIONE CON RISERVA DEL CANDIDATO RICORRENTE ALLE PROVE ORALI;

NEL MERITO

accogliere il presente ricorso e per l'effetto, annullare e/o revocare, dichiarare nulli e/o inefficaci i provvedimenti impugnati;

IN SUBORDINE

ordinare all'Amministrazione procedente di fissare una seduta straordinaria onde consentire al ricorrente di sostenere, con riserva, la prova orale.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del procuratore costituito *ex art. 93 c.p.c.*.

ISTANZA CAUTELARE

Sussistono entrambi i presupposti di *fumus boni iuris* e *periculum in mora* necessari ai fini della concessione della sospensione del provvedimento impugnato.



Il *fumus* emerge dall'esposizione dei fatti e dalle ragioni di diritto sopra richiamate. Quanto al *periculum*, questo sussiste in ragione dell'imminente conclusione delle prove orali, ai sensi del calendario pubblicato dalla P.A. procedente.

La sospensione degli atti impugnati sarà sufficiente a garantire, dunque, all'odierno ricorrente, di essere ammesso con riserva a partecipare alle prove orali, in modo che non venga irrimediabilmente pregiudicato il suo diritto a poter concorrere, con gli altri partecipanti, a parità di condizioni, al superamento di tale fase concorsuale propedeutica al periodo di formazione e tirocinio obbligatorio.

Si chiede che l'amministrazione, qualora non fosse possibile far sostenere al ricorrente la prova orale nei giorni prefissati, indichi una seduta straordinaria per consentirne l'espletamento.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso dell'istanza cautelare, col regolamento in ordine al governo delle spese di lite.

Ci si riserva sin da ora di proporre ricorso per motivi aggiunti avverso gli ulteriori illegittimi provvedimenti che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dovesse adottare, nonché di depositare memorie. Salvo ogni altro diritto istruttorio e di merito.

Si dichiara espressamente che il valore del presente procedimento, ai fini dell'anticipazione del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, è di valore indeterminabile e rientra nella materia del pubblico impiego.

Roma, 27 maggio 2019

avv. Giuseppe Francesco Giofrè

avv. prof. Alessandro Bonavita

**SI ATTESTA LA CONFORMITA' DEI DOCUMENTI CARTACEI A QUELLI
RIPRODOTTI SUL SUPPORTO INFORMATICO**



Roma, li 27.05.2019

avv. prof. Alessandro Bonavita

ALL'ILL.MO SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
ISTANZA DI EMISSIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI PROVVISORI CON DECRETO EX
ART. 3 L. 21/07/2000 N. 205

Il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, rilevato che:

1. Il provvedimento impugnato esclude di fatto il ricorrente dall'elenco degli ammessi alla prova orale;
2. La sospensione degli atti impugnati sarebbe sufficiente a garantire all' odierno ricorrente, di essere ammesso, seppur con riserva, alle prove orali;
3. Invero, in data 29.04.2019 sono stati pubblicati, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sul sito web dedicato, i calendari, per ogni commissione, della prova orale;
4. Il *fumus* appare evidente dalle motivazioni di diritto esposte nell'atto di ricorso;
5. L'adozione di provvedimenti cautelari, sino alla pronuncia dell'Ecc.mo Tribunale sull'istanza cautelare, non arreca alcun pregiudizio alla resistente Amministrazione;
6. L'urgenza dell'adozione di provvedimenti cautelari si rende necessaria al fine di garantire al ricorrente il diritto a concorrere, con gli altri partecipanti, a parità di condizioni, ai posti di concorso banditi;
7. In caso contrario il suddetto diritto risulterebbe irrimediabilmente leso;
8. Ricorrono dunque i presupposti per l'adozione di un provvedimento cautelare di sospensione dell'impugnato provvedimento, nonché dell'ammissione con riserva del



candidato ricorrente alle prove orali sino alla pronuncia del Ecc.mo Tribunale sulla formulata istanza cautelare.

CHIEDE

che l'On.le Presidente del Tribunale adito, voglia, ex art. 21 L. n. 1034 del 6.12.1971, così come sostituito dall'art. 3 L. n. 205 del 21.07.2000, disporre, con decreto *inaudita altera parte*, efficace sino alla pronuncia del Collegio sull'istanza cautelare, la sospensione dell'impugnato provvedimento, ovvero l'ammissione con riserva del candidato ricorrente alle prove orali e/o comunque un provvedimento cautelare idoneo ad impedire che gli atti impugnati arrechino ulteriore pregiudizio al ricorrente.

Roma, li 27.05.2019

avv. prof. Alessandro Bonavita

ALL'ILL.MO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL

LAZIO – SEDE DI ROMA

Il sottoscritto avv. prof. Alessandro Bonavita del Foro di Roma, quale procuratore e difensore del sig. **Salvatore Panetta** (C.F. PNTSVT60M18G288M) nato a Palmi il 18.08.1960 ed ivi residente alla via C. Battisti n. 45, nel procedimento instaurando dinanzi al su intestato Tribunale,

PREMESSO CHE

1. alcuni dei contro interessati da citare nella causa che si intende instaurare con il suesteso atto sono sconosciuti, altri non riescono ad essere rinvenuti e non è agevole identificarli tutti;
2. è stata avanzata formale richiesta, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, all'indirizzo pec urp@postacert.istruzione.it, al fine di conoscere le generalità di almeno tre candidati contro interessati al presente ricorso;



3. alla data attuale il MIUR non ha fornito alcun riscontro rispetto alla richiesta avanzata;
4. pertanto, il numero dei contro interessati a cui notificare il provvedimento è imprecisato e la loro identificazione è impossibile;
5. quindi la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. si rende opportuna e necessaria.

Tutto ciò premesso

CHIEDE

che la S.V. voglia autorizzare la notifica del suesteso atto introduttivo per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., indicando i modi che ritenga più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli interessati mediante apposizione del relativo decreto in calce all'atto che si produce.

Roma, lì 27.05.2019

avv. prof. Alessandro Bonavita